

DISPOSITIVO DI SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott.ssa Anna Maria Saullo	Presidente
Dott.ssa Caterina Capitò	Consigliere
Dott.ssa Angelina Silvestri	Consigliere

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.;

in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in data 17.2.2017, appellata da CASTAGNA Nicola Angelo, CUPPARI Leonardo, FIALEK Damian Zbigniew, MANCUSO Antonio, MANCUSO Giovanni, MANCUSO Giuseppe, MUSCIA Gaetano, PAPAIIANNI Agostino, PRESTIA Antonio, VELARDO Antonio;

nonché dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di CASTAGNA Antonino, CUPPARI Leonardo, MANCUSO Antonio, MANCUSO Giovanni, MANCUSO Giuseppe, MANCUSO Pantaleone cl. 61, PAPAIIANNI Agostino;

nonché dal PG nei confronti di MANCUSO Antonio, MANCUSO Giovanni, MANCUSO Giuseppe, MANCUSO Pantaleone cl. 61;

- assolve CUPPARI Leonardo, MANCUSO Antonio, MANCUSO Giovanni, MANCUSO Giuseppe, MANCUSO Pantaleone cl. 61, PAPAIIANNI Agostino dal reato ascritto al capo 1) della rubrica, per non aver commesso il fatto;

- dichiara non doversi procedere per precedente giudicato, nei confronti di CASTAGNA Antonino, in relazione al reato ascritto al capo 1) della rubrica. limitatamente al periodo 2003-2012:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- assolve il predetto imputato dal medesimo reato, per non aver commesso il fatto, per il residuo periodo in contestazione;

-assolve FIALEK Damian Zbigniew dal reato ascritto al capo 10) della rubrica, per non avere commesso il fatto;

ridetermina la pena inflitta, per la residua imputazione ascritta al capo 35) della rubrica , in anni uno di reclusione ;

- assolve CUPPARI Leonardo, dal reato ascritto al capo 23) della rubrica, per non avere commesso il fatto;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di VELARDO Antonio, in ordine al reato ascritto al capo 36) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione.

- esclusa la contestata aggravante di cui all'art 7 l. 203/91 dichiara non doversi procedere nei confronti di MANCUSO Giuseppe , in ordine al reato ascritto al capo 6) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti CASTAGNA Nicola Angelo, MANCUSO Antonio, MANCUSO Giovanni, MUSCIA Gaetano, PAPAIIANNI Agostino, PRESTIA Antonio, al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Condanna MANCUSO Antonio al pagamento delle spese di costituzione e difesa, sostenute dalla parte civile POLITO Domenico, che liquida in complessive euro 1.600,00, oltre accessori di legge, in favore dello Stato.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Catanzaro, 12.11.2019.

Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Saullo

